



**COMUNE DI ROVIGO**

**REGOLAMENTO  
PER LA  
CONCESSIONE DEL PATROCINIO COMUNALE E L'UTILIZZO  
DELLO STEMMA COMUNALE**

---

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 24 DEL 11/04/2018**

## **CAPO I**

### **Art.1 - Finalità**

1. Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di Rovigo.

### **Art. 2 – Definizione di patrocinio**

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune di Rovigo ad iniziative, senza fini di lucro, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, e ritenute meritevoli per le loro finalità.

2. Il patrocinio è concesso di norma per iniziative che si svolgono nel territorio comunale; in casi eccezionali, di particolare valenza o nei quali sia palese il legame tra il tema della manifestazione e la Città di Rovigo, può essere accordato anche per iniziative che hanno luogo al di fuori del territorio comunale.

3. Il patrocinio può essere concesso senza l'assunzione da parte dell'Amministrazione di oneri ovvero assegnando benefici economici di diversa natura.

4. Il patrocinio viene concesso per singole iniziative o per attività da realizzare in un arco temporale ben definito.

Nel caso in cui l'iniziativa venga ripetuta annualmente, la relativa richiesta deve essere riformulata ogni anno.

### **Art. 3 – Soggetti beneficiari**

1. Il patrocinio può essere concesso ai seguenti soggetti:

- soggetti pubblici: Comuni, Province, Università, Istituzioni ed altri Enti;
- soggetti privati: Associazioni, Comitati, Fondazioni, Istituzioni ed altri Organismi, ovvero Società di Capitali o di Persone, che non perseguano per l'evento il fine di lucro (salvo quanto disciplinato dal successivo articolo 4) e che diano garanzie di correttezza e validità dell'iniziativa.

2. Sono esclusi dalla concessione del patrocinio i Partiti Politici e le

associazioni Politiche.

#### **Art. 4 – Casi eccezionali**

1. In deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate e valutate, il patrocinio del Comune può essere concesso per iniziative anche con profili commerciali e lucrativi, purché vi sia un beneficio o una ricaduta di rilevante e significativo interesse per la comunità e per la promozione dell'immagine della città.

#### **Art. 5 – Ambiti di richiesta del Patrocinio**

1. Attraverso la concessione del patrocinio, il Comune di Rovigo favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti a:

- ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori di solidarietà sociale;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, convegni, conferenze, pubblicazione di libri, mostre, promozione artistica e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni culturali, rievocazioni storiche, di sostegno e valorizzazione delle tradizioni locali;
- ambito economico/turistico: attività e manifestazioni di valorizzazione economica, territoriale e turistica del territorio;
- ambito socio sanitario: eventi ed attività finalizzate alla sensibilizzazione sulle problematiche connesse alle politiche sociali e sanitarie, alla cultura della prevenzione e alla ricerca in campo scientifico;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo;
- ambito socio ambientale: eventi ed attività volte a valorizzare la cultura del rispetto dell'ambiente, degli uomini e degli animali.

#### **Art. 6 – Concessione del Patrocinio**

1. Il patrocinio può essere concesso per le attività, le iniziative, le manifestazioni e gli eventi di cui all'art. 5 qualora questi siano coerenti con i

programmi o i progetti dell'Amministrazione, abbiano una valenza pubblica e una finalità rappresentativa di interessi pubblici diffusi o della collettività.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il patrocinio dell'Ente in tutte le forme di diffusione e pubblicizzazione dell'iniziativa ( inviti, locandine, brochure, opuscoli, ecc.) con l'apposizione dello stemma comunale unitamente alla dicitura “Con il Patrocinio del Comune di Rovigo”. Nel caso in cui non venisse prodotto alcun tipo di materiale informativo, o lo stesso fosse stato prodotto prima della richiesta del patrocinio, l'adesione del Comune all'iniziativa dovrà comunque essere rilevabile attraverso appositi comunicati, articoli di giornale, ecc.

3. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi relativi all'iniziativa patrocinata con formule che ne attestano la semplice adesione all'evento.

4. L'Amministrazione si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa dell'iniziativa da patrocinare e qualora vi siano inserzioni ritenute offensive della morale pubblica, del pudore o di interessi dell'Ente medesimo, è tenuta a revocare il provvedimento concessorio.

5. La concessione del patrocinio non costituisce esenzione dagli obblighi tributari, fiscali ed amministrativi che i beneficiari devono corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni dell'amministrazione comunale.

6. Il richiedente è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'Ente, che si riserva la facoltà di riesaminare la domanda, se intende apportare modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa.

7. Il patrocinio può essere revocato nel caso in cui l'oggetto del patrocinio stesso, preve ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente regolamento dal Comune di Rovigo, senza che il soggetto richiedente possa pretendere risarcimenti od indennizzi di sorta.

8. Il Comune può sempre revocare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi utilizzati o le modalità di svolgimento della stessa incidano negativamente sull'immagine del Comune.

## **Art. 7 – Criteri per la concessione**

1. La concessione del patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:  
- la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione,

valutata con particolare riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi, ai progetti ed alle linee programmatiche;

- il carattere locale, nazionale od internazionale dell'iniziativa;
- la rilevanza particolare dell'iniziativa per la comunità locale sotto il profilo sociale, culturale, scientifico, etico e civile.

## **CAPO II**

### **Art. 8 – Utilizzo dello stemma comunale da parte del soggetto che ha ottenuto il patrocinio**

1. Lo stemma del Comune di Rovigo è il principale segno distintivo che l'Amministrazione Comunale adotta per contraddistinguere la propria immagine nell'esercizio delle sue attività istituzionali.

2. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma della Città di Rovigo in tutti gli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata, per dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione, unitamente alla dicitura “Con il patrocinio del Comune di Rovigo”.

3. In caso di utilizzo improprio e/o difforme dello stemma, la relativa concessione di patrocinio verrà revocata e l'Amministrazione comunale non concederà il patrocinio o altro beneficio all'utilizzatore per un anno a decorrere dalla rilevazione di utilizzo improprio e/o difforme. L'Amministrazione comunale potrà altresì richiedere il risarcimento per i danni arrecati all'immagine del Comune, oltre a trovare applicazione la normativa vigente in materia di contraffazioni.

4. E' vietata la riproduzione e l'utilizzo dello stemma comunale per fini politici e commerciali.

## **CAPO III**

### **Patrocinio senza oneri**

#### **Art. 9 – Il Patrocinio comunale senza oneri per l'Ente**

1. Il patrocinio è rilasciato a titolo gratuito quando non si accompagna ad alcuna prestazione dell'Amministrazione a sostegno dell'iniziativa, salvo l'eventuale diffusione della comunicazione mediante strumenti informatici comunali.

#### **Art. 10 – Procedura di concessione del patrocinio senza oneri per l'Ente**

1. Le istanze per ottenere la concessione del patrocinio senza oneri del Comune o di singoli Assessorati a favore di iniziative, attività o manifestazioni devono essere indirizzate al protocollo del Comune, anche via PEC, sottoscritte dal legale rappresentante o da un responsabile dell'Ente o associazione richiedente, di norma almeno 30 giorni prima dell'iniziativa stessa.

2. L'istanza deve essere formulata utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, indicando i dati del richiedente, lo scopo dell'iniziativa, il periodo di realizzazione e la natura dell'iniziativa, il programma sintetico, gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, i principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione, oltre all'impegno al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli.

3. Il patrocinio senza oneri del Comune è concesso dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia - intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da patrocinare -, sulla scorta dell'attinenza dell'iniziativa con i programmi e progetti dell'Amministrazione.

4. La concessione è comunicata al beneficiario, senza ulteriori formalità.

## **CAPO IV**

### **Patrocinio con oneri a carico dell'Ente**

#### **Art. 11 – Il Patrocinio comunale con oneri per l'Ente**

1. Il patrocinio è rilasciato a titolo oneroso quando a sostegno di iniziative ed eventi vengono assegnati benefici di varia natura, tra cui:

- contributi economici;
- assistenza tecnica ed organizzativa;
- attività di logistica;
- utilizzo di attrezzature comunali;
- utilizzo di spazi e sale;
- agevolazioni in materia di tributi o di tariffe;
- altre eventuali che si rendessero necessarie e/o opportune.

#### **Art. 12 – Procedura di richiesta e concessione del Patrocinio con oneri per**

## **I'Ente**

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, concorsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa.

2. La domanda di contributo deve essere presentata, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, al protocollo del Comune, anche via PEC, sottoscritta dal legale rappresentante o da un responsabile dell'Ente o associazione richiedente, e deve contenere:

a) dichiarazione riportante le generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA, e se il richiedente sia o meno un soggetto passivo di imposta e presenti dichiarazione dei redditi o in alternativa del regime fiscale a cui è sottoposto il beneficiario, con l'eventuale dichiarazione di esenzione da ritenute fiscali od altro;

b) indicazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta e delle finalità che si intendono perseguire con le iniziative meritevoli di sostegno da parte del Comune, con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;

c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;

d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;

e) dichiarazione di eventuali altri contributi concessi dall'Amministrazione Comunale, nel corso dell'anno;

f) indicazione delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici o privati ( e loro eventuale esito);

g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o di non costituire articolazione di partiti politici (art. 7 Legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 Legge 18.11.1981, n. 659);

h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 Legge 241/1990;

i) impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: “con il contributo dell'Amministrazione Comunale di Rovigo”;

j) copia dello statuto o dell'atto costitutivo;

y) richiesta di apporto economico o altro beneficio di diversa natura.

3. Il patrocinio è rilasciato con provvedimento della Giunta Comunale, che stabilirà altresì le relative modalità di assegnazione ed erogazione del beneficio, su proposta del Sindaco o dell'Assessore competente per materia- intendendosi per tale quello il cui ambito ricade nell'attività o nell'iniziativa da finanziare – e previa istruttoria del competente ufficio circa la sussistenza dei presupposti di cui al presente Regolamento.

4. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza totale delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

5. Ogni variazione di programma rispetto a quello indicato nell'istanza di concessione, deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

6. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito di richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda di patrocinio sarà ritenuta inammissibile.

## **CAPO V**

### **Art. 13 – Controlli e sanzioni**

1. Il richiedente non può modificare o variare unilateralmente il programma dell'iniziativa e, nel caso in cui ritenesse necessario apportare cambiamenti, gli stessi dovranno essere comunicati tempestivamente all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.

2. Il Comune si riserva la facoltà di eseguire controlli, direttamente o tramite terzi, per accertare il corretto utilizzo del patrocinio e del proprio stemma. Nel caso in cui fossero riscontrate difformità in merito, l'Amministrazione potrà assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione, oppure revocare il proprio patrocinio o l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma in caso



di mancata rispondenza ai criteri dettati dall'Ente.

3. In ogni caso, qualora il patrocinio o lo stemma del Comune venissero utilizzati impropriamente o senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione comunale provvederà a diffidare il trasgressore, riservandosi di agire in giudizio per la tutela della propria immagine anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

4. Tutto il materiale prodotto in violazione di quanto stabilito dal presente atto dovrà essere ritirato o rimosso a cura del richiedente.

#### **Art. 14 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.

2. Dal momento in cui diventa efficace il presente regolamento, si intendono abrogate le disposizioni contenute nel “Regolamento per il servizio di concessione del patrocinio a favore di soggetti pubblici e privati” approvato con deliberazione di G.C. n. 2 del 9 gennaio 2007 e successivamente modificato con delibera del Commissario straordinario con le funzioni della G.C. n. 65 del 10 marzo 2015 nonché ogni altra disposizione regolamentare previgente in materia.